



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)
Servizio VII
Ufficio SUAP – Attività Produttive



Convenzione tra il Comune di Montalto di Castro e _____ per l'affidamento della organizzazione e gestione della mostra mercato, antiquariato, collezionismo ed hobbistica, mercatino prodotti tipici ed artigianato denominata "Mercatino di Via dei Coralli" Anni 2026 - 2027

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2026, alle ore _____ presso l'Ufficio Tributi Suap del comune di Montalto di Castro con sede in P.zza G. Matteotti n. 11

T R A

STEFANIA FLAMINI nata a Orbetello (GR) il 29/12/1970 C.F. FLMSFN70T69G088W dirigente del Servizio Tributi Suap del comune di Montalto di Castro il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Montalto di Castro C.F. 80009830565 con sede in Montalto di Castro P.zza G. Matteotti n. 11

E

_____ nato/a a _____ il _____
C.F. _____ P.I. _____, residente a _____
_____ () in Via/Piazza _____ n. _____
Comune _____ Cap _____ Legale Rappresentante di _____
_____ con sede in via _____ nel
comune di _____ () P.I. _____

Premesso che

il Comune di Montalto di Castro intende stipulare una convenzione per la gestione del mercatino dell'antiquariato collezionismo ed hobbistica, prodotti tipici ed artigianato di via dei Coralli ai sensi dell'art. 50 c. 7 della Legge Regionale 6 novembre 2019 n. 22 e in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche approvato nel suo testo definitivo con D.C.C. n. 36 del 30/07/2019;

RICHIAMATI

- Il Documento programmatico della Regione Lazio 19.02.2003, n. 139 Art. 5, Lettera B, comma 4, e ss.mm. ii;
- la Legge Regionale 18.11.1999, n. 33 e ss.mm. e ii, in quanto applicabile;
- la L.R. Lazio 06/11/2019 n. 22 - Testo Unico del Commercio;
- la Deliberazione del C.C. n. 13 del 13/04/2001 e s.m.i. con la quale è stata data attuazione agli adempimenti di cui agli artt. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e n. 35 della L.R. Lazio 18 novembre 1999, n. 33 provvedendo all'individuazione delle zone destinate al commercio su aree pubbliche;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 13/09/2004 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi della L.R. 33/1999, allegato al medesimo atto quale parte integrante e sostanziale, successivamente modificato e integrato, in sede di ricognizione periodica delle aree pubbliche da destinare al commercio, con provvedimenti del Consiglio Comunale n. 3/2009, n. 38/2010, n. 15/2013, n. 7/2014, n. 25/2014, n. 14/2015, n. 85/2016 e n. 9/2017;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2019, con la quale, è stato tra l'altro approvato il testo definito del sopra richiamato regolamento, allegato al medesimo atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTE:

- la deliberazione n. 121 del 15/05/2026 con cui la Giunta Comunale ha disposto per gli anni 2026 - 2027 la realizzazione della mostra mercato antiquariato, collezionismo ed hobbistica mercatino prodotti tipici ed artigianato denominata "mercatino di via dei Coralli", mediante affidamento a terzi dell'organizzazione e

gestione attraverso procedura di evidenza pubblica e emanato e approvato, al contempo, le linee guida relative al medesimo affidamento (in allegato 1) allo stesso provvedimento;

- la determinazione n. _____ del _____ con cui è stato approvato l' Avviso pubblico per l'affidamento a soggetto terzo dell'organizzazione e gestione della mostra mercato antiquariato, collezionismo ed hobbistica mercatino prodotti tipici ed artigianato denominata "mercatino di via dei Coralli", per l'anno 2026 nei giorni di giovedì e venerdì dei mesi di luglio, agosto e settembre a partire dal 02 luglio 2026 sino al 04 settembre 2026 e per l'anno 2027 nei giorni di giovedì e venerdì dei mesi di luglio, agosto e settembre a partire dal 01 luglio 2027 sino al 03 settembre 2027;
- la determinazione n. _____ del _____ con la quale veniva nominata la commissione per l'esamina delle offerte pervenute e relative all'affidamento a soggetto terzo dell'organizzazione e gestione della mostra mercato antiquariato, collezionismo ed hobbistica mercatino prodotti tipici ed artigianato denominata "mercatino di via dei Coralli", per l'anno 2026 nei giorni di giovedì e venerdì dei mesi di luglio, agosto e settembre a partire dal 02 luglio 2026 sino al 04 settembre 2026 e per l'anno 2027 nei giorni di giovedì e venerdì dei mesi di luglio, agosto e settembre a partire dal 01 luglio 2027 sino al 03 settembre 2027;
- la determinazione n. _____ del _____ con cui è stata disposta l'aggiudicazione della mostra mercato antiquariato, collezionismo ed hobbistica mercatino prodotti tipici ed artigianato denominata "mercatino di via dei Coralli", per l'anno 2026 nei giorni di giovedì e venerdì dei mesi di luglio, agosto e settembre a partire dal 02 luglio 2026 sino al 04 settembre 2026 e per l'anno 2027 nei giorni di giovedì e venerdì dei mesi di luglio, agosto e settembre a partire dal 01 luglio 2027 sino al 03 settembre 2027a _____, con sede in _____ C.F. _____ e P.I. _____ legalmente rappresentata come in atti, offerta n. _____ di n. _____ offerte complessive, pervenuta nei tempi stabiliti;

Ritenuto di stipulare la presente convenzione per la gestione del mercato

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Norme regolatrici della convenzione

L'esecuzione della convenzione è regolata:

- dalle clausole del presente atto;
- dalle prescrizioni di cui all' "AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO A SOGGETTO TERZO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MOSTRA MERCATO, ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO ED HOBBISTICA, MERCATINO PRODOTTI TIPICI ED ARTIGIANATO DENOMINATA "MERCATINO DI VIA DEI CORALLI Anni 2026 – 2027" conservato dal Comune di Montalto di Castro e controfirmato per accettazione dal soggetto organizzatore;
- dall'offerta tecnica ed economica presentata dal soggetto organizzatore. Resta inteso che le stesse sono conservate dal Comune di Montalto di Castro e controfirmate dal soggetto organizzatore;
- dalle norme di legge vigenti che disciplinano la prestazione di servizi;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti per quanto non regolato dai precedenti punti.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

La mostra mercato, antiquariato, collezionismo ed hobbistica, mercatino prodotti tipici ed artigianato denominata "Mercatino di Via dei Coralli", si terrà in Montalto Marina, in via del Coralli per l'anno 2026 nei giorni di giovedì e venerdì dei mesi di luglio, agosto e settembre a partire dal 02 luglio 2026 sino al 04 settembre 2026 e per l'anno 2027 nei giorni di giovedì e venerdì dei mesi di luglio, agosto e settembre a partire dal 01 luglio 2027 sino al 03 settembre 2027;

L'orario di apertura è fissato dalle ore 17:00 alle ore 24:00;

L'organizzazione della suddetta mostra mercato è affidata a _____ con sede in via _____ n. _____ nel comune di _____ (____)P.I. _____ legalmente rappresentata come in atti che agirà in maniera indipendente salvo raccordo con l'amministrazione comunale

riguardo al coordinamento della circolazione;

Costituiscono oggetto della prestazione i contenuti, le attività esplicitate nell'offerta tecnica e nell'offerta economica di gara presentata dall'associazione che allegate al presente atto, quali parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Oneri a carico del Comune

- 1) Concedere il suolo pubblico al soggetto gestore per la realizzazione del mercatino;
- 2) Applicare a carico del soggetto gestore il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati relativamente all'area del mercatino di cui trattasi;
- 3) Rilasciare un'unica autorizzazione/concessione al soggetto gestore per l'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio esercitata dagli operatori;
- 4) Comunicare tempestivamente ogni problematica relativa all'utilizzo dell'area interessata dall'effettuazione del mercatino, con possibilità di sospendere il mercato ovvero di concordare lo spostamento in altra giornata o in altra area idonea appositamente individuata;
- 5) Collaborare per il regolare funzionamento del mercatino ed effettuare i controlli di competenza;
- 6) Disporre le eventuali necessarie limitazioni al traffico veicolare laddove necessario;
- 7) Pubblicizzare l'iniziativa sui propri siti istituzionali, sulle proprie pagine social e con gli strumenti nella propria disponibilità;
- 8) Garantire al soggetto gestore la chiusura al traffico dell'area interessata dalle ore 13.00 dei giorni di mercato;

Art. 4 - Oneri a carico del soggetto gestore

Al Gestore compete:

- 1) Ricevere le domande di partecipazione al mercatino da parte degli operatori sia professionali che non professionali (cd. "hobbisti") per la vendita di oggetti d'antiquariato o da collezione, assegnare gli spazi a tali operatori, previa verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e formazione di una graduatoria, garantendo uguale possibilità di accesso a tutti i richiedenti che rendano idonea dichiarazione di possesso dei requisiti necessari, senza porre alcuna condizione discriminatoria;
- 2) Sostenere tutti i costi diretti e indiretti relativi all'organizzazione e alla gestione del mercatino, incluso il pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati relativo all'area del mercatino, in conformità alle scadenze previste dal vigente regolamento, nonché il pagamento delle spese connesse all'utilizzo di ogni tipo di attrezzatura, quali ad esempio gazebo, ombrelloni, oltre alle misure per l'incolumità pubblica richieste dall'Amministrazione comunale;
- 3) Provvedere al pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati per l'importo calcolato dal competente Servizio Tributi del Comune di Montalto di Castro;
- 4) Adottare iniziative di promozione e valorizzazione del mercatino;
- 5) Eventuali oneri (cachet, SIAE, autorizzazioni, ecc..) per attività di spettacolo/intrattenimento, ove consentiti;
- 6) Rispettare le prescrizioni generali sull'utilizzo del suolo pubblico, curando che ciascun operatore, al termine di ogni giornata di mercato, lasci l'area utilizzata sgombra e pulita;
- 7) Vigilare, nel corso dello svolgimento del mercato, sul rispetto delle norme che lo regolano e, in particolare, sui prodotti posti in vendita, sulla corretta installazione dei banchi e delle strutture, sul rispetto del perimetro assegnato a ciascun operatore, sulla chiarezza delle informazioni riguardo a prezzi, sulla sicurezza del transito pedonale all'interno dell'area del mercato;
- 8) Segnalare tempestivamente ogni illecito, violazione o comportamento non corretto alle Autorità competenti;

- 9) Osservare tutto quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con D.C.C. n. 36 del 30/07/2019;
- 10) Durante il mercato l'organizzatore dovrà essere in possesso ed esibire su richiesta l'elenco completo dei partecipanti alla manifestazione, corredato della seguente documentazione:
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del D. Lgs n. 114/98;
 - autocertificazione attestante la non esistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
 - di essere a conoscenza che per l'esposizione ed il commercio di determinati articoli vanno rispettate le norme speciali previste dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 114/98;
 - *(solo per le imprese)* certificato iscrizione nel Registro Imprese o autocertificazione comprovante le qualità di cui all'art. 5 lett. b) n. 4 del Documento Programmatico per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione Consiglio Regionale Lazio, n. 139/2003
 - *(solo per hobbisti)* tesserino hobbisti (L.R. Lazio n. 22 del 06/11/2019 – Testo Unico del Commercio – pubblicata sul B.U.R.L. n. 90 del 07/11/2019 - art. 50, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4);
- 11) La sistemazione dei banchi sarà di competenza dell'organizzazione e dovrà avvenire nel rispetto di quanto definito nella planimetria in allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 15/05/2026, nel rispetto dei luoghi e in modo da evitare danni alle strutture ed agli edifici esistenti. L'entità di eventuali danni sarà quantificata dall'Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà alla notifica del danno e delle spese, alla ditta gestrice della manifestazione la quale sarà tenuta in solido con l'autore del fatto, al risarcimento del danno.
- 12) L'allocazione dei banchi, nelle aree assegnate, dovrà essere disposta in modo da non impedire: il transito verso le attività commerciali fisse ivi esistenti, il transito alle private abitazioni ed il transito pedonale.
- 13) L'organizzazione curerà la sicurezza interna del mercato ed avrà cura che gli operatori :
- lascino l'area utilizzata libera da ingombri e comunque rimuovano tutti i rifiuti prodotti;
 - non sporchino o danneggino in qualsiasi modo l'area occupata che a al termine delle operazioni di vendita dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulita;
 - non danneggino la pavimentazione;
 - non infastidiscano i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
 - non usino strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
- 14) Le emissioni sonore dovranno essere contenute nei limiti stabiliti dalla Legge n. 447/95 e dal D.P.C.M. 01.03.1991 e con D.P.C.M. 14.11.1997 e s.m.i., e comunque tali da non recare disturbo alle abitazioni ed alle attività limitrofe.
- 15) La presente convenzione non esime l'organizzazione e gli operatori dal richiedere tutte le autorizzazioni e/o nulla osta, ove occorrenti, per l'esercizio dell'attività;
- 16) L'organizzatore sarà tenuto al rispetto di tutto quanto previsto dall'art. 5 dell'allegato 1 alla Determinazione n. _____ del _____ "Compiti del Soggetto Gestore - Disciplina della gestione" e sottoscritto in fase di offerta;

Art.5 - Regime d'inadempienze e penalità

La gestione e organizzazione della mostra mercato, antiquariato, collezionismo ed hobbistica, mercatino prodotti tipici ed artigianato denominata "Mercatino di Via dei Coralli, potrà essere revocata al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- mancato rispetto delle norme previste dal capitolato d'onori e dall'avviso pubblico e dalle norme legislative

e regolamentari vigenti in materia di commercio e sicurezza pubblica;

- messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di sicurezza;
- gravi violazioni o inadempienze in ordine agli obblighi assunti con la partecipazione all'avviso pubblico.

In caso di violazione degli obblighi e delle prescrizioni previste nel presente avviso e dalla convenzione di affidamento l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione delle penali, come di seguito indicato:

- Il Comune potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

In caso di ritardi ed inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti nell'avviso e dalla convenzione di affidamento l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione delle penali, come di seguito indicato:

- in caso di ritardi ed inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relativi all'allestimento, inadempienze o prestazioni di qualità insufficiente al corretto espletamento delle attività oggetto della concessione, potrà essere applicata, per ogni mancanza o irregolarità riscontrata, una penale in misura giornaliera pari 100,00 €, previa formale contestazione, e nello specifico:
 - a) Numero di banchi inferiori a quelli indicati nella proposta tecnica;
 - b) Violazione dei criteri dettati dal presente avviso;
 - c) Violazione dei criteri economici indicati nell'offerta economica, salvo che il fatto non costituisca reato.

Nel momento in cui venisse riscontrata l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni, l'Amministrazione comunale procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il soggetto organizzatore affidatario a fare pervenire le proprie contro deduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui entro suddetto termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare le inadempienze contestate o nel caso in cui pervengano e siano ritenuti inidonei, si procederà a titolo di penale all'applicazione delle sanzioni previste.

L'applicazione delle penali non preclude, in ogni caso, eventuali azioni giudiziarie da parte dell'Amministrazione comunale, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.

Art. 6 - Polizza assicurativa

L'organizzatore si impegna a tenere sollevato il Comune da responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in dipendenza e conseguenza della attività esercitata.

Allo scopo, è fatto obbligo all'operatore economico di provvedere alla stipulazione di polizze di assicurazione R.C, per la durata della concessione a copertura dei rischi seguenti:

- a) R.C.T. (per danni a terzi). La copertura R.C.T. dovrà assicurare tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività regolate dalla presente convenzione.
- b) R.C.O. (responsabilità civile per operatori soggetti e per quelli non soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL). La copertura R.C.O. dovrà inoltre prevedere il risarcimento degli infortuni contemplati nel D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. soprarichiamato e dovrà essere estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

Art. 7 – Recesso del Concessionario

Il Concessionario può recedere unilateralmente dalla presente convenzione, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, esclusivamente per causa debitamente motivata e documentata, consistente in circostanze sopravvenute, imprevedibili e non imputabili né al concessionario né al concedente, tali da rendere oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto.

L'esercizio del recesso è in ogni caso subordinato alla preventiva autorizzazione espressa dell'Ente concedente, da richiedersi mediante formale istanza motivata da trasmettere a mezzo PEC o raccomandata A/R, con un preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni.

L'Ente concedente, valutata la sussistenza della giusta causa e la compatibilità del recesso con le esigenze di continuità del servizio e di tutela dell'interesse pubblico, al ricevimento dell'istanza si pronuncia tempestivamente,.

In caso di recesso non autorizzato, ovvero esercitato in assenza di giusta causa o senza il rispetto del termine di preavviso, l'Ente concedente applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00).

Resta in ogni caso esclusa la facoltà di recesso per ragioni meramente economiche, organizzative o di convenienza del Concessionario.

Art. 8 - Risoluzione, revoca della concessione e penali

8.1 Risoluzione. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Trova inoltre applicazione l'art.190 del D.Lgs.36/2023 comma 1 e 2. Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse trova applicazione il medesimo art. 190 comma 4.

8.2 Revoca. La gestione e organizzazione della mostra mercato potrà essere revocata al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- mancato rispetto delle norme previste dal capitolato d'oneri e dall'avviso pubblico e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di commercio e sicurezza pubblica;
- messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di sicurezza;
- gravi violazioni o inadempienze in ordine agli obblighi assunti con la partecipazione all'avviso pubblico.

8.3. Penali. Il Comune potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

In caso di ritardi ed inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti nell'avviso e dalla convenzione di affidamento l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione delle penali, come di seguito indicato:

- in caso di ritardi ed inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relativi all'allestimento, inadempienze o prestazioni di qualità insufficiente al corretto espletamento delle attività oggetto della concessione, potrà essere applicata, per ogni mancanza o irregolarità riscontrata, una penale in misura giornaliera pari **100,00 €**, previa formale contestazione, e nello specifico:
 - a) Numero di banchi inferiori a quelli indicati nella proposta tecnica;
 - b) Violazione dei criteri dettati all'*art. 4 - Articolazione della Proposta Progettual*;
 - c) Violazione dei valori economici indicati nell'offerta economica, salvo che il fatto non costituisca reato.

Art. 9 - Durata

La durata della presente convenzione è fissata dalla data di sottoscrizione al termine della mostra mercato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Stefania Flamini)

L'Organizzatore
